



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE (A.P.R.I.E.)

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 90 DI DATA 07 Aprile 2017

OGGETTO:

Carenza idrica e conseguenti problemi per lo sviluppo vegetativo delle coltivazioni: autorizzazione ai consorzi irrigui ad anticipare i prelievi idrici rispetto a quanto previsto dai vigenti titoli concessori.

Il Trentino si trova in uno stato meteo-climatico di forte carenza idrica per l'esiguità di precipitazioni registrata nel periodo tardo autunnale ed invernale, con copertura nevosa molto ridotta; tale condizione è attestata tra l'altro nel documento "Analisi della siccità meteorologica invernale 2016-2017" pubblicato da Meteotrentino in data 27 febbraio 2017 e trova riscontro in diversi indicatori forniti dal Servizio Prevenzione Rischi della Provincia (tra i quali spiccano la media delle precipitazioni registrate nelle otto principali stazioni meteorologiche trentine durante il quadrimestre dicembre 2016 – marzo 2017, inferiore di oltre il 48% rispetto alla media storica, ed il deficit idrico dei volumi di invaso del bacino di Santa Giustina, inferiori del 22% rispetto alla media storica a fine marzo). Va tenuto altresì presente il fatto che anche il precedente inverno 2015-2016 è stato caratterizzato da precipitazioni particolarmente scarse. La predetta condizione, sommata alla maggior evapotraspirazione dei terreni a causa delle elevate temperature ed all'anticipo della fase vegetativa, può comportare danni alle colture agricole, ed in particolare alla frutticoltura, in quanto i terreni potrebbero non essere in grado di supportare lo sviluppo vegetativo primaverile. Tali evidenze trovano riscontro in una specifica nota della Fondazione E. Mach di data 3 aprile 2017, che viene ripresa ed evidenziata dal Servizio Agricoltura con la propria nota prot. n. 197790 di data 5 aprile 2017, nella quale si evidenzia tra l'altro che il periodo dicembre marzo dell'inverno 2016-2017 è stato decisamente più secco rispetto alla media degli ultimi 33 anni, caratterizzato da minori precipitazioni (mediamente il 46% in meno) e da una maggiore evapotraspirazione (25% in più rispetto alla media), concludendo che in mancanza di ulteriori precipitazioni ed al fine di evitare lo stress fisiologico delle piante può essere opportuno procedere con irrigazioni di soccorso. Si evince dalle suddette note che, viste le predette attuali condizioni e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, è necessario creare le condizioni per poter assicurare una precoce irrigazione in diverse zone agricole del Trentino.

Poiché di norma l'avvio della pratica irrigua in Trentino corrisponde al 15 aprile od al 1° maggio, in quanto solitamente nei periodi precedenti le precipitazioni assicurano in modo naturale la necessaria umidità del terreno e negli ultimi giorni sono pervenute molteplici segnalazioni dai consorzi irrigui interessati, in particolare per l'area Val di Sole – Val di Non, che manifestano il timore per i possibili gravi danni alle colture, con richiesta di svariati approvvigionamenti idrici temporanei, per i quali le procedure e le tempistiche ordinarie, necessarie per rilasciare concessioni o altre autorizzazioni per le derivazioni d'acqua, non sono compatibili con la situazione di urgenza sopra delineata.

Considerata l'entità dei possibili danni alle colture determinati dall'attuale situazione di carenza idrica, come documentato nella nota sopra citata del Servizio Agricoltura, la Giunta provinciale ha approvato in data odierna una deliberazione con la quale autorizza questo Servizio a disporre che i consorzi irrigui i cui titoli concessori hanno validità a partire dai mesi di aprile e maggio possano da subito attivare i prelievi d'acqua ad uso irriguo, con i seguenti limiti e prescrizioni:

- i prelievi siano limitati temporalmente e quantitativamente alle quantità minime ritenute indispensabili a supportare lo sviluppo vegetativo delle colture, e comunque contenuti entro il limite del 50% dei quantitativi massimi di prelievo previsti per i rispettivi e vigenti titoli a derivare;
- i prelievi avvengano secondo le modalità e prescrizioni previste per i rispettivi e vigenti titoli a derivare, con particolare richiamo all'esigenza di rispetto della normativa ambientale;
- qualora a seguito della suddetta anticipazione dei prelievi si verificassero limitazioni di diritti di terzi, si procederà ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del d.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg..

Declinando le predette previsioni della Giunta, da intendersi quali atti di direttiva ed indirizzo ai sensi dell'articolo 7 dell'Atto organizzativo dell'APRIE approvato con deliberazione n. 2440 del 29 dicembre 2016, è pertanto necessario disporre quanto segue.

I consorzi irrigui del Trentino i cui titoli concessori hanno validità a partire dai mesi di aprile e

maggio possono da subito attivare i prelievi d'acqua ad uso irriguo, con i seguenti limiti e prescrizioni:

- i prelievi devono essere limitati temporalmente e quantitativamente alle quantità minime ritenute indispensabili a supportare lo sviluppo vegetativo delle colture, e comunque vanno contenuti entro il limite del 50% dei quantitativi massimi di prelievo previsti per i rispettivi e vigenti titoli a derivare;
- i prelievi devono avvenire secondo le modalità e le prescrizioni già previste nei rispettivi e vigenti titoli a derivare, con particolare riferimento al rispetto della normativa ambientale;
- qualora a seguito della suddetta anticipazione dei prelievi si verificassero limitazioni di diritti di terzi, si procederà ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del d.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg., su istanza degli eventuali soggetti interessati;
- anche ai fini di quanto previsto al punto precedente, è fatto obbligo a tutti i consorzi che attiveranno i prelievi prima della data di attivazione prevista dai rispettivi titoli a derivare di misurare o quanto meno di stimare i volumi d'acqua prelevati da ciascun corpo idrico nel periodo antecedente la validità dei titoli stessi e di comunicarli entro il 31 maggio 2017 al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, evidenziando – qualora ne ricorrano gli estremi – la richiesta di ricorrere alla riserva idrica di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2042 del 28 settembre 2012 (“Modalità di utilizzo della risorsa idrica derivante dalla proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera g) della l.p. 6 marzo 1998, n. 4”).

Va comunque ricordato che, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica di cui al d.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg., è consentito ai consorzi irrigui di stipulare accordi con i gestori di impianti idroelettrici per il prelievo temporaneo di acqua dalle condotte o dai bacini di accumulo, dandone tempestiva comunicazione al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche.

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale sulle acque pubbliche (l.p. 8 luglio 1976, n. 18);
- visto il Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica di cui al d.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.;
- visto l'articolo 7 dell'Atto organizzativo dell'APRIE approvato con deliberazione n. 2440 del 29 dicembre 2016;
- viste le note richiamate in premessa;

DETERMINA

1. che consorzi irrigui del Trentino i cui titoli concessori hanno validità a partire dai mesi di aprile e maggio possono da subito attivare i prelievi d'acqua ad uso irriguo, con i seguenti limiti e prescrizioni:
 - i prelievi devono essere limitati temporalmente e quantitativamente alle quantità minime ritenute indispensabili a supportare lo sviluppo vegetativo delle colture, e comunque vanno contenuti entro il limite del 50% dei quantitativi massimi di prelievo previsti per i rispettivi e vigenti titoli a derivare;
 - i prelievi devono avvenire secondo le modalità e le prescrizioni già previste nei rispettivi e vigenti titoli a derivare, con particolare riferimento al rispetto della normativa ambientale;
 - qualora a seguito della suddetta anticipazione dei prelievi si verificassero limitazioni di diritti di terzi, si procederà ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del d.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-

- 129/Leg., su istanza degli eventuali soggetti interessati;
- anche ai fini di quanto previsto al punto precedente, è fatto obbligo a tutti i consorzi che attiveranno i prelievi prima della data di attivazione prevista dai rispettivi titoli a derivare di misurare o quanto meno di stimare i volumi d'acqua prelevati da ciascun corpo idrico nel periodo antecedente la validità dei titoli stessi e di comunicarli entro il 31 maggio 2017 al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, evidenziando – qualora ne ricorrano gli estremi – la richiesta di ricorrere alla riserva idrica di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2042 del 28 settembre 2012 (“Modalità di utilizzo della risorsa idrica derivante dalla proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera g) della l.p. 6 marzo 1998, n. 4”);
2. che la presente determinazione venga notificata alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario e pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l'energia.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Franco Pocher